

## **Proposta per l'adeguamento antisismico delle strutture ospedaliere**

### Art.1

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano il Piano Regionale dell'emergenza-urgenza (successivamente PREU) entro il 31 dicembre del corrente anno. In mancanza provvederà il Ministro della Salute con la nomina di un commissario ad acta.
2. Il piano di cui al comma 1 deve individuare gli ospedali di riferimento cui indirizzare feriti in caso di calamità naturale.

### Art.2

1. Gli ospedali inseriti nel PREU di cui all'art.1 devono essere provvisti di adeguamento antisismico delle relative strutture e padiglioni.
2. In mancanza, le Regioni e le Province Autonome, provvedono al relativo adeguamento obbligatorio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con piano straordinario ex art.20 della L.67 dell'11.3.1988.

### Art.3

1. L'accertata inadempienza comporterà la nomina di un Commissario ad Acta.
2. La sorveglianza sull'applicazione della presente legge compete al Ministro della Salute.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo statuto di autonomia.